


*elaborato dal Collegio Docenti con delibera n. 4 del 04/12/2024
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 12/12/2024*

CODICE INTERNO per il BULLISMO e il CYBERBULLISMO



Art.1 lett. C comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

INDICE DEL CODICE INTERNO

Premessa	PAG. 3
ART.1 – Quadro d’insieme	PAG. 3
ART.2 – Diritto degli Studenti	PAG. 3
ART.3 - Finalità	PAG. 3
ART.4 – Il Bullismo	PAG. 4
ART.5 – Il Cyberbullismo	PAG. 5
ART.6 – La Prevenzione	PAG. 7
ART.7 – Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo	PAG. 7
ART.8 – Fase tre “Gestione del caso”	PAG. 9
ART.9 – Fase quattro “Il Monitoraggio”	PAG. 10
ART.10 - Analisi dei Rischi	PAG. 11
ART.11 – Decisioni	PAG. 12
ART.12 - Istituzione della “Giornata del Rispetto”	PAG. 13
ART.13 – Funzionigramma	PAG. 13
ART.14 – TEAM Antibullismo/Cyberbullismo e TEAM per l’emergenza	PAG. 14
ART.15 – Le Infrazioni disciplinari	PAG. 15
ART.16 – Le Sanzioni disciplinari	PAG. 15
ART.17 – R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404 o "LEGGE MINORILE"	PAG. 15
ART.18 – Formazione Referenti/Docenti e Piattaforme dedicate	PAG. 16
ART.19 – Il sito Scolastico	PAG. 16
ART.20 – Segnalazioni versì piattaforme e numeri telefonici dedicati	PAG. 17
ART.21 – Conclusioni	PAG. 17
ART.22 – Normativa di Riferimento	PAG. 18
ALLEGATI	
Allegato n.1 – Modulo per la valutazione dell’Insegnante	PAG. 21
Allegato n.2 – Modulo di Prima Segnalazione dei casi di presunto bullismo e vittimizzazione	PAG. 22
Allegato n.3 – Modulo di Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione, di Fenomenologia del gruppo e di valutazione del rischio	PAG. 24
Allegato n.4 – Modulo di Monitoraggio	PAG. 28

PREMESSA

La Scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la Scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la Scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (d'ora in poi **codice interno**). Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza, così come previsto dalla legislazione.

Infatti l'art. 5 della legge n. 70/2024, stabilisce che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo **Statuto delle studentesse e degli studenti** (DPR 249/1988), prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

La legge 17 maggio 2024, n. 70, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il **perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto anche del bullismo**, incrementando le risorse a disposizione per **campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione**, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un **servizio di sostegno psicologico** per gli studenti, nonché l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un **codice interno** per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e **l'obbligo del dirigente scolastico** che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

ART. 1 – QUADRO D'INSIEME

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la (valutazione del comportamento degli alunni) definizione delle azioni da intraprendere.

ART. 2 – DIRITTO DEGLI STUDENTI

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

ART.3 - FINALITÀ

La Scuola si propone di far acquisire alle studentesse e agli studenti attitudini orientate al rispetto, favorendo un clima di benessere adeguato alla convivenza democratica che possa preparare alla cittadinanza attiva.


A tal fine è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante lo scopo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di attenzione, di tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti. Obiettivo di questo regolamento è quello di prevenire e contrastare tutte le loro forme di bullismo e cyberbullismo che possono presentarsi a scuola.

ART.4 - IL BULLISMO

Si definisce con il termine “**bullismo**”, l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni» legge 17 maggio 2024, n. 70.

Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:

- Il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- I comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- L'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.



Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

Intenzionalità (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (*Farrington, 1993; Olweus, 1993*). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.

Squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

Ripetizione: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni” (*Olweus 1996*). Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo, teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

DIRETTO	FISICO O VERBALE	colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
	VERBALE/MESSAGGI	offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori.
INDIRETTO	SOCIALE	pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità, basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione**, legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

IL BULLO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima; ▪ ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; ▪ fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi; ▪ ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa ▪ esprime disimpegno morale.
LA VITTIMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli ▪ subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere) ▪ spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali
I SOSTENITORI DEL BULLO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione ▪ possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo ▪ alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo
GLI SPETTATORI PASSIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza ▪ molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza ▪ hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto BULLO-VITTIMA. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

ART.5 - IL CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo**, come il bullismo nella vita reale, ha conseguenze molto gravi; assume la forma di violenza psicologica, provocando danni interiori molto significativi e spesso non identificabili in tempo.

Come specificato per la prima volta nella L. 71/2017 all'art. 1, co. 2, con il termine cyberbullismo si intende «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»

Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

- **Pervasività:** Non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (*Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.*), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).
- **Irreperibilità:** essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.
- **Anonimato:** per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza
- **Diffusione di massa:** cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- **Gioco di ruolo:** il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto
- In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico.

Bullismo e cyberbullismo sono strettamente intrecciati e l'uno sfocia molto spesso nell'altro. Alcune forme di bullismo sono molto simili nel bullismo "offline" e in quello "online", altre sono necessariamente diverse perché legate alla tipologia di comportamenti, alle forme ed ai canali comunicativi.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse:

- **Esclusione:** estromissione intenzionale di un utente dall'attività online di un gruppo di amici;
- **Flaming:** Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; e/o psicologica tra cui sexting, cyberstalking, furto di identità.

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo anche se nel contesto virtuale l'atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti "attori".

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-justifica, disattiva parzialmente o totalmente il

controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Ridefinizione della condotta riprovevole	Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo. <<L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso>> <<Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio>>
Ridefinizione della responsabilità personale	Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità. <<Lo fanno tutti>> <<Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno>>
Ridefinizione delle conseguenze dell'azione	Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento. <<Era solo uno scherzo, non è successo niente>> <<Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno>>
Ridefinizione del ruolo della vittima	Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza. << Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi>> <<Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri>>

7

ART.6 - LA PREVENZIONE

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:

INDICATA: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici

SELETTIVA: prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi

UNIVERSALE: si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa

ART.7 - PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

Tabella con lo schema delle fasi

FASE 1 PRIMA SEGNALAZIONE				
FASE 2 VALUTAZIONE APPROFONDIRITA				
FASE 3 GESTIONE DEL CASO ATTRAVERSO UNO O PIÙ INTERVENTI				
FASE 3.1 approccio educativo con la classe	FASE 3.2 intervento individuale con il bullo e con la vittima	FASE 3.3 gestione della relazione	FASE 3.4 Coinvolgimento della famiglia	FASE 3.5 supporto intensivo a lungo termine e di rete
FASE 4 Monitoraggio				

Fase 1

La **fase uno di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal dirigente Scolastico o dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

Il **modulo di valutazione dell'insegnante (allegato n.1)** verrà compilato dall'insegnante o dal coordinatore di classe, mentre il **modulo di prima segnalazione (allegato n.2)**, entrambi allegati al presente codice interno, può essere compilato dalla vittima, dai compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo. Esso può essere consegnato al Referente del bullismo/cyber bullismo prof. _____ o a qualsiasi insegnante che lo girerà al Referente.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, è consigliato seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo; o possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i, se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della Scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

Se la prima segnalazione arriverà tramite al Dirigente Scolastico, esso provvederà ad inoltrare il documento al Referente *bullismo/cyberbullismo* che contatterà e convocherà il **Team di gestione dell'emergenza**.

Fase 2

Nella ***fase due di valutazione approfondita***, il referente/team *bullismo/cyberbullismo* provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando il **modulo di valutazione approfondita (allegato 3)**, il **Modulo di Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto (allegato n.4)** e il **modulo di valutazione del rischio (allegato n.5)**, per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è, piuttosto, necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

9

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informazioni sull'accaduto; ▪ tipologia e gravità dei fatti; ▪ informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo; ▪ livello di sofferenza della vittima; ▪ caratteristiche di rischio del bullo 	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

ART.8 – FASE TRE "GESTIONE DEL CASO"

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

Livello di rischio, di bullismo e di vittimazione	Livello sistematico di bullismo e vittimazione	Livello di urgenza di bullismo e vittimazione
codice verde	codice giallo	codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con il supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto, il Team deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe che valuterà il tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

codice verde	codice giallo	codice rosso
approccio educativo con la classe	approccio educativo con la classe	intervento individuale
Insegnanti di classe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insegnanti di classe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Psicologo della scuola ▪ Insegnante con competenze trasversali
	intervento individuale	supporto a lungo termine e di rete
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Psicologo della scuola ▪ Insegnante con competenze trasversali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico; ▪ Team bullismo; ▪ Famiglia
	gestione della relazione	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Psicologo della scuola ▪ Insegnante con competenze trasversali ▪ Team bullismo 	
	coinvolgere la famiglia	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ Team bullismo 	

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

ART.9 – FASE QUATTRO “IL MONITORAGGIO”

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento. Esso verrà effettuato mediante la **scheda di monitoraggio (allegato n.4)**.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana) 2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

ART.10 – ANALISI DEI RISCHI

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'Istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte allo scopo di valutare la tipologia e la gravità e poter definire il successivo tipo di intervento. La valutazione approfondita dovrebbe essere condotta dal team specializzato della scuola (Team per l'Emergenza). La valutazione potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata. La valutazione prevede la compilazione della scheda di valutazione approfondita (allegato n.3) e della scheda di Analisi del Rischio (allegato n.4).

Di seguito riportiamo le tabelle riportate nelle schede corrispondenti.

LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNANTE (allegato n.1)

	MAI	RARAMENTE	QUALCHE VOLTA	SPESSE	SEMPRE
È stato picchiato, preso a calci, spinto dai compagni?	0	1	2	3	4
Ha picchiato, preso a calci, spinto dai compagni?	0	1	2	3	4
Sono state dette cose cattive sul suo conto o è stato escluso dal gruppo?	0	1	2	3	4
Ha detto cose cattive riguardo i compagni o ha escluso qualcuno dal gruppo?	0	1	2	3	4
È stato chiamato con brutti nomi o preso in giro?	0	1	2	3	4
Ha chiamato i compagni con brutti nomi o ha preso in giro gli altri?	0	1	2	3	4

VALUTAZIONE APPROFONDATA DEI CASI DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE (allegato3)

La vittima presenta	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	SPESSE VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima	1	2	3
Ferite o dolori fisici non spiegabili	1	2	3
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	1	2	3
Paura di prendere l'autobus; richiesta di essere accompagnato; richiesta di fare una strada diversa	1	2	3
Difficoltà relazionali con i compagni	1	2	3
Isolamento/rifiuto	1	2	3
Bassa autostima	1	2	3
Cambiamento nell'umore generale (triste, depressa, sola/ritirata)	1	2	3
Manifesta disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	1	2	3
Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3
Impotenza e difficoltà a reagire	1	2	3

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA (allegato3)

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
		

12

SINTOMATOLOGIA DEL BULLO/CYBERBULLO (allegato3)

Il Bullo/cyberbullo presenta	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	MOLTO - SPESSO VERO
1. Comportamenti di dominanza verso i pari	1	2	3
2. Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	1	2	3
3. Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	1	2	3
4. Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	1	2	3
5. Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	1	2	3
6. Comportamenti che creano pericolo per gli altri	1	2	3
7. Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DEL BULLO/CYBERBULLO (allegato3)

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3
		

ART.11 - DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni

- gravità della sintomatologia della vittima
- gravità della sintomatologia del bullo

si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave (verde), a un livello sistematico più grave (giallo) fino ad un livello molto grave di emergenza (rosso). In base al livello verranno poi delineate le azioni da intraprendere. Il team per l'emergenza, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

codice verde	codice giallo	codice rosso
Livello di rischio di bullismo e di vittimazione	Livello sistematico di bullismo e di vittimazione	Livello di urgenza di bullismo e di vittimazione
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a Scuola e in sequenza. Coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
		

ART.12 - Istituzione della «Giornata del rispetto»

Per le finalità di prevenzione di cui alla legge 70/2024 è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Nella settimana che precede la Giornata, la scuola, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riserverà adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste (legge n. 70/2024 – art.4).

La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio.

ART.13 - Funzionigramma

Il nostro Istituto opera grazie alla sinergia tra le potenzialità e i talenti di ciascuno. Il seguente funzionigramma rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità delle persone che s'impegnano nel processo di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico:

- Individua un referente del bullismo e cyber bullismo;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione;
- Attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni;
- Prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia;
- Promuove la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il Referente del bullismo e cyberbullismo:

- Attraverso progetti promuove la conoscenza delle caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno del bullismo e cyber bullismo;
- Coordina attività di prevenzione;
- Coinvolge in azioni di formazione e informazione, docenti, studenti, genitori e tutto il personale scolastico;
- Crea contatti con le agenzie territoriali con finalità di prevenzione (servizi sociali e sanitari, forze di polizia, ecc.);
- Cura rapporti in rete con altre scuole e con il Ministero (giornate dedicate sulla sicurezza in internet);
- Informa sulle sanzioni e responsabilità di natura civile e penale.

Il Collegio Docenti:

- Propone, condivide e promuove esperienze didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di classe:

- Favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie;
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti:

- Ricercano e mettono in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe;
- Prediligono modalità di lavoro cooperativo;
- Orientano gli studenti e le studentesse nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.

Il personale ATA:

- vigila negli spazi scolastici comuni e, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento.

I genitori:

- Controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale;
- Si informano sull'operato della scuola e collaborano con la stessa come previsto dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyber bullismo;
- Partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'istituzione scolastica.

Gli studenti e le studentesse:

- Partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale;
- Non utilizzano telefoni cellulari, *smartphone* e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica ed educativa, salvo che quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92 (Circ. 0107190 del 19 dicembre 2022 del MIM).
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per la documentazione dei percorsi intrapresi, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e con relativa liberatoria rilasciata dai genitori.

ART.14 - TEAM Antibullismo/Cyberbullismo e TEAM per l'emergenza

Il team ha lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del gruppo nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare.

Il team antibullismo e per l'emergenza opera in stretta collaborazione con le figure specialistiche (ad esempio, psicologo d'Istituto e assistente sociale del Comune di riferimento) e le Forze dell'Ordine.

Tale team ha la funzione di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipa anche lo psicologo d'Istituto);
- intervenire nelle situazioni acute di bullismo;
- raccogliere la segnalazione e presa in carico del caso;
- approfondire la situazione per definire il fenomeno;
- gestire il caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- monitorare la situazione e l'efficacia degli interventi;
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- promuovere nella "Giornata nazionale contro il bullismo a scuola" una riflessione in tutte le classi;
- partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali;
- coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità;
- creare sul sito istituzionale un'apposita sezione.

Il gruppo di lavoro è, a livello scolastico e territoriale, integrato all'occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;

ART.15 - LE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Sono definite azioni di Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo perseverante; la consapevolezza di nuocere; l'isolamento della vittima.

Il cyberbullismo (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete.

ART.16 - LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe attiva nei confronti delle studentesse e degli studenti che commettono atti di bullismo e cyberbullismo, azioni/sanzioni di carattere educativo finalizzate al recupero della correttezza comportamentale e il rafforzamento della responsabilità, a tutela di una serena convivenza per l'intera comunità scolastica. Provvedimenti ed atti relativi alle azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dello/a studente/essa per tutto il percorso scolastico, trasferimento o passaggio di grado scolastico. Tali sanzioni completano quanto riportato sul **Regolamento d'Istituto**.

INFRAZIONE DISCIPLINARE	PROVVEDIMENTI	FIGURE COINVOLTE
Atteggiamenti intimidatori verso gli altri (reali e virtuali)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo e annotazione sul registro ▪ Incontri con gli studenti coinvolti ▪ Discussione condivisa in classe Informare e coinvolgere genitori ▪ Responsabilizzare gli alunni coinvolti ▪ Rinegoziare le regole condivise 	Dirigente Scolastico - Referente Docenti - Coordinatori di classe - Genitori
Danni e sottrazioni di materiale altrui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo e annotazione sul registro ▪ Incontri con gli alunni coinvolti ▪ Convocazione dei genitori e riparo del danno 	
Danni alle strutture e attrezzature scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo e annotazione sul registro ▪ Condurre gli alunni alla riflessione sull'accaduto. ▪ Informare i genitori e riparazione del danno 	
MISURE DISCIPLINARI		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deferimento al Dirigente Scolastico ▪ Segnalazione tramite richiesta scritta da parte dei docenti e relative motivazioni ▪ Partecipazione ad esperienze didattiche finalizzate. ▪ Realizzare un percorso sull'utilizzo corretto e consapevole di internet. Relazione scritta sull'accaduto e convocazione dei genitori. ▪ Lettera di scuse o incontro con la vittima. ▪ Compito sul bullismo/cyberbullismo. ▪ Attività a favore della comunità scolastica. <p>In caso di danni a persone o cose, comunicazione ai genitori per il risarcimento stabilito.</p>		

ART.17 – R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404 o "LEGGE MINORILE"

Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena. Il principio di imputabilità è affermato con i seguenti articoli di legge:

- l'art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
- l'art. 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."

- l'art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.

In risposta all'esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell'utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale, è stato introdotto il **R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404**, che ha istituito il Tribunale per i minorenni. Il testo ha subito nel tempo numerosi adeguamenti e, con l'art.2 della legge n. 70/2024, ha modificato l'art.25 del R.D.L. 1404/1934 introducendo le seguenti "misure rieducative":

- la mediazione (attivabile dal PMM);
- il progetto rieducativo (con funzione riparativa o rieducativa);
- affidamento temporaneo ai servizi sociali;
- collocamento temporaneo in struttura;

Il progetto di intervento educativo «progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente».

Inoltre le misure *praeter delictum* previste dall'Art. 5, comma V, legge 266 del 2023, prevede, qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, di applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8, commi I e II, del decreto legge 23 settembre 2009, n. 11 introducendo la sanzione amministrativa per il soggetto tenuto alla sorveglianza o con obblighi educativi sul minore.

La scuola si impegna a fornire, durante la formazione rivolta ai genitori/studenti, l'impianto legislativo sopra esposto.

ART.18 – FORMAZIONE REFERENTI/DOCENTI E PIATTAFORME DEDICATE

La formazione gratuita in modalità e-learning dei docenti referenti è svolta tramite Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo) il cui link è: <https://www.piattaformaelisa.it/>
L'utilizzo della piattaforma e-learning è possibile, tramite richiesta dai **referenti** per il bullismo e il cyberbullismo individuati nella scuola, e accessibile **ai membri del Team Antibullismo e per l'Emergenza**, fino ad un massimo di **altre cinque figure**, al fine di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro attivo nella prevenzione e contrasto del fenomeno.

Un'altra importante piattaforma è Generazioni Connesse, il cui link è: www.generazioniconnesse.it

Essa opera su diversi profili, quali:

- la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative);
- *webinar* di approfondimenti su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione di *fake news* o altri comportamenti a rischio.

Sulla piattaforma è anche presente un *helplines* dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.

ART.19 - II SITO SCOLASTICO

Il sito istituzionale della scuola contiene una sezione dedicata al bullismo-cyberbullismo è pubblicato in maniera visibile e facilmente raggiungibile, tutto il materiale di interesse. Tale sezione è comunicata, possibilmente con circolare, alle varie componenti della scuola indicando che la stessa è direttamente raggiungibile tramite uno specificato link.

ART.20 – SEGNALAZIONI VERSO PIATTAFORME E NUMERI TELEFONICI DEDICATI

Help Line

La linea di ascolto **1.96.96** e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di *helpline* è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Hot Line

Il servizio *Hotline* si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal *Safer Internet Center* sono il "Clicca e Segna" di Telefono Azzurro e "STOP-IT" di *Save the Children*. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia. Telefono Azzurro offre un servizio di *hotline*, gestito dal 114 Emergenza Infanzia, attraverso cui è possibile segnalare contenuti illeciti o potenzialmente lesivi per bambini e adolescenti.

Centro nazionale anti-cyberbullismo (CNAC) intende offrire un primo consulto legale gratuito, in modo da permettere alle vittime di cyberbullismo e abusi online (o alle loro famiglie/insegnanti) di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti.


Per segnalazioni e aiuto Numero verde 800642377 e Form di segnalazione: sos@anticyberbullismo.it

ART.21 – CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione.

Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.

La competenza emotiva fa riferimento alle abilità pratiche necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni. Implica la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. Presuppone quindi la presenza di conoscenze (delle proprie e altrui emozioni, delle regole di esibizione, del linguaggio emotivo) e di abilità sul versante del comportamento (come la capacità di esprimere e regolare le proprie emozioni). L'empatia (dal greco en-, "dentro", e pathos, "sofferenza o sentimento") è la capacità di immedesimarsi con i vissuti emotivi degli altri, grazie alla comprensione dei loro segnali emozionali, all'assunzione della loro prospettiva soggettiva e alla condivisione dei loro sentimenti.



ART.22 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **articolo 2 Cost.:** i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;
- **articolo 3 Cost.:** è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;
- **articolo 9 Cost.:** l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;
- **articolo 15 Cost.:** alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;
- **articolo 28 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;
- **articolo 30 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);
- **articolo 33 Cost.:** i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";
- **articolo 34 Cost.:** le violenze inflitte con condotte bulli, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio;
- **articolo 38, terzo comma Cost.:** come ricordano le Linee di orientamento sopra il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione a tutti. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione;
- **D.P.R. 249/98 e 235/2007** recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

- **Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- **Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- **Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- **Legge n. 169 del 30 ottobre 2008**;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015
- **L.R. n.2 del 24 marzo 2016**;
- **Legge n. 71 del 29 maggio 2017**, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Nuove linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo
- **Legge n. 92 del 20 agosto 2019**;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 18 febbraio 2021;
- **Legge n. 70 del 17 maggio 2024** recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo”.

ALLEGATI

MODULO PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNANTE
(allegato n.1)

Cognome e nome dell'alunno/a _____

Data _____

21

Pensando al comportamento dell'alunno/a in questione, risponda alle affermazioni e troverà sotto, barrando una delle seguenti caselle: mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre.

	MAI	RARAMENTE	QUALCHE VOLTA	SPESSO	SEMPRE
È stato picchiato, preso a calci, spinto dai compagni ?	0	1	2	3	4
Ha picchiato, preso a calci, spinto da compagni ?	0	1	2	3	4
Sono state dette cose cattive sul suo conto o è stato escluso dal gruppo ?	0	1	2	3	4
Ha detto cose cattive riguardo ai compagni o ha escluso qualcuno dal gruppo ?	0	1	2	3	4
È stato chiamato con brutti nomi o preso in giro ?	0	1	2	3	4
Ha chiamato i compagni con brutti nomi o ha preso in giro gli altri ?	0	1	2	3	4

L'insegnante

Modulo di Prima segnalazione dei casi di presunto bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione (allegato n.2)

Data: _____

Nome di compila la segnalazione: _____

Scuola: _____ Plesso: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:

- la vittima: _____
- un compagno della vittima, nome: _____
- insegnante, nome e cognome: _____
- altri: _____

2. Chi è l'alunno/a che ha subito atti di bullismo e/o cyberbullismo ?

Vittima: _____ Classe: _____

Altre vittime: _____ Classe: _____

Altre vittime: _____ Classe: _____

3. Come si chiama l'autore/i del presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo ?

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

4. Con quali modalità si sono svolti i fatti? (Descrivere l'accaduto)

5. Quante volte sono successi gli episodi

6. In quale ambiente della scuola è accaduto ?

- aula _____ (specificare quale)
- bagni
- corridoi
- palestra
- aula informatica
- mensa
- cortile esterno
- altro _____

7. Chi ha assistito all'episodio?

8. È la prima volta che accade?

- Sì
- No

Se non è la prima volta, da quanto tempo accade lo stesso episodio?

9. La vittima è stata minacciata di non raccontare il fatto ?

- Sì
- No

Se la risposta è sì, da chi è stata minacciata?

Modulo di Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione (allegato n.3)

Nome del membro del TEAM che compila lo screening: _____

Data: _____

Scuola: _____ Plesso: _____

24

1. Data di segnalazione del caso di bullismo era: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- la vittima
- un compagno della vittima, nome _____
- Madre/Padre della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre screening

4. Vittima, nome: _____

Altre vittime, nome e cognome: _____

Altre vittime, nome e cognome: _____

5. Il bullo o i bulli

Nome e Cognome: _____

Nome e Cognome: _____

Nome e Cognome: _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute ? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto ?

- È stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo (a)

- È stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici (b)
- È stato picchiato, ha ricevuto dei calci o è stato spintonato (c)
- Sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad odiarlo (d)
- Gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti) (e)
- È stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare (f)
- Gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere (g)
- Ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti (h)
- È stato escluso da chat di gruppo, da gruppi whatsapp o da gruppi online (i)
- Ha subito delle prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, postando fotografie su Facebook, su whatsapp, Twitter o tramite qualsiasi altri social media (j)
- Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook,), rubrica del cellulare (k)

Altro: _____

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo ?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo ?

10. Da quanto tempo il bullismo di va avanti ?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti ?

12. Sofferenza della vittima:

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

1. Da quanti compagni è sostenuto il bullo ? _____

2. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

3. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo ? _____

4. Gli studenti che possono sostenere la vittima

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

5. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo ? _____

6. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire ? _____

7. La famiglia ha chiesto aiuto ? _____

_____**Valutazione del rischio****SINTOMATOLOGIA DELLA VITTIMA**

La vittima presenta (entità del danno)	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	SPESSO VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima	1	2	3
Ferite o dolori fisici non spiegabili	1	2	3
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	1	2	3
Paura di prendere l'autobus; richiesta di essere accompagnato; richiesta di fare una strada diversa	1	2	3
Difficoltà relazionali con i compagni	1	2	3
Isolamento/rifiuto	1	2	3
Bassa autostima	1	2	3
Cambiamento nell'umore generale (triste, depressa,	1	2	3

sola/ritirata)			
Manifesta disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	1	2	3
Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3
Impotenza e difficoltà a reagire	1	2	3

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
		

27

SINTOMATOLOGIA DEL BULLO/CYBERBULLO

Il Bullo/cyberbullo presenta (probabilità di accadimento)	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	MOLTO - SPESSO VERO
Comportamenti di dominanza verso i pari	1	2	3
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	1	2	3
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	1	2	3
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	1	2	3
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	1	2	3
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	1	2	3
Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DEL BULLO/CYBERBULLO

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3
		

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

codice verde	codice giallo	codice rosso
Livello di rischio di bullismo e di vittimazione	Livello sistematico di bullismo e di vittimazione	Livello di urgenza di bullismo e di vittimazione
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a Scuola e in sequenza. Coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
		

Modulo di Monitoraggio (allegato n.4)

PRIMO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:
